



Le regole per la Fase 2

Facciamo un piccolo promemoria delle disposizioni più significative poste in essere attraverso il DPCM del 26 aprile 2020, che sostituiscono quelle del DPCM del 10 aprile e vanno in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020:

- Per quanto concerne gli spostamenti, sono consentiti quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, e vengono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- È in ogni caso fatto divieto a tutte le persone di fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;
- È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
- È vietata in assoluto la mobilità dalla propria abitazione o dimora ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus;
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento di persone nonché al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, mentre le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- Non è consentito lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, ma sono consentite, a porte chiuse e nel rispetto della norma di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciute di interesse nazionale dai Comitati e dalle

federazioni indicate dalla norma, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o alle manifestazioni nazionali o internazionali;

- Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- Per i luoghi di culto l'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la distanza tra loro di almeno un metro;
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose;
- Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 persone con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali e master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- È differita a data successiva al termine di efficacia del Decreto del 26.04.2020 (17 maggio 2020) ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Fase due: la cronologia della riapertura e i rischi di nuovo lockdown

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte di domenica sera ha fornito maggiori dettagli in ordine alla cosiddetta “fase 2”. Le prime riaperture avverranno a partire dal **4 maggio**: da tale data torneranno operative le attività manifatturiere, le attività di costruzione ed il commercio all'ingrosso; quest'ultimo, tuttavia, sarà consentito solo quando funzionale alle attività essenziali.

Protocolli di sicurezza - Per poter riprendere l'operatività sarà tassativo il rispetto della distanza interpersonale, e non solo. Tre sono i riferimenti imperativi che ogni impresa, a seconda del settore di appartenenza, dovrà tenere presente:

1. il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro in data 24 aprile 2020,
2. lo specifico protocollo sottoscritto il 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico,
3. lo specifico protocollo, sempre del 24 aprile, relativo alla sicurezza nei cantieri.

Le imprese che potranno riprendere ad operare dal 4 maggio potranno essere operative già a partire dal 27 aprile, ma solo ed esclusivamente per porre in essere tutte le attività propedeutiche al rispetto delle prescrizioni anti contagio; in assenza del puntuale rispetto dei protocolli, infatti, l'operatività non potrà riprendere, ed in caso di riapertura - seppure non in regola - l'attività potrà essere costretta a chiudere nuovamente.

E' bene ribadire che nell'emanando DPCM saranno regolamentate esclusivamente le riaperture relative a manifatture, attività di costruzione e ingrosso funzionale alle stesse, nonché introdotte nuove previsioni, lievemente meno pesanti rispetto al passato, in ordine alla libertà di movimento sul territorio.

Novità restrittive- Gli spostamenti nell'ambito della stessa regione resteranno concessi solo per ragioni di salute, lavoro e comprovate esigenze indifferibili, ma a queste si aggiungerà la possibilità di far visita ai propri congiunti. In ogni caso resteranno vietati gli assembramenti: niente feste di famiglia o scampagnate con gli amici, di nuovo vi sarà solo la possibilità di far visita ai parenti stretti, e con la mascherina. Tra regione e regione, invece, resteranno vincoli maggiori: gli spostamenti potranno intervenire solo per salute, lavoro ed esigenze indifferibili.

Cambieranno anche le regole per i funerali, cui potranno partecipare max 15 persone, parenti stretti del defunto, chiaramente sempre nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza.

Altre disposizioni riguarderanno l'allentamento delle misure connesse alle attività motorie, che torneranno ad essere consentite, ma solo individualmente, e nel rispetto di due metri di distanza tra le persone. Per gli allenamenti di tipo collettivo, occorrerà attendere ancora, così come per le funzioni religiose diverse dai funerali.

Riapertura attività produttive - Tornando al fulcro dell'interesse, ovvero alle attività

produttive, l'emanando DPCM non identifica una precisa tempistica relativamente ai passaggi successivi. Di fatto, per quanto riguarda gli allegati 1 e 2 del "vecchio" decreto del 10 aprile 2020, nulla dovrebbe cambiare, se non con **riferimento all'introduzione per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande della possibilità di organizzare anche l'asporto, nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro; gli alimenti dovranno comunque essere consumati fuori e lontano dai locali, e quindi presso il proprio domicilio, ufficio ecc.**

Per quanto riguarda il **commercio al dettaglio** la riapertura è stata annunciata come ipotizzata a partire dal **18 maggio**, data in cui potrebbero riaprire anche musei, mostre e biblioteche, nonché riprendere gli allenamenti degli sport a squadre.

Per poter **immaginare una ripresa dell'attività dovranno invece attendere giugno i bar, i ristoranti ed i servizi alla persona**; ripresa che comunque, così come per quelle prevista a partire dal 18 maggio, è ancora tutta da scrivere, sia in ordine alla tempistica precisa che con riferimento ad eventuali protocolli anti – contagio dedicati.

Per quanto riguarda turismo e stabilimenti balneari: il Governo è al lavoro, ma per avere indicazioni di fatto occorre ancora aspettare.

Monitoraggio dell'epidemia- Di particolare importanza, restando con gli occhi puntati sulla prossima "scadenza" del 4 maggio, è invece la previsione introdotta di un monitoraggio costante della situazione epidemiologica.

La preoccupazione che l'allentamento del lockdown possa creare un ritorno di contagi incontrollato è palpabile; per tale ragione viene implementato il controllo sulle situazioni a rischio. Infatti, se prima era consigliato a chi presentasse sintomi influenzali o febbre superiore a 37.5 di porsi in isolamento volontario e contattare il medico, ora si tratta di un **obbligo**.

Inoltre - e sul punto molte preoccupazioni potrebbero sorgere in capo alle imprese aventi sede in alcune regioni del Nord - viene anche previsto l'obbligo in capo alle Regioni di monitorare con **cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica, sia con riferimento alla situazione contagi che con riferimento all'adeguatezza del sistema sanitario regionale**. I dati confluiranno al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità ed al comitato scientifico e verranno confrontati con apposite "soglie di sicurezza" determinate del Ministero della Salute. **Sforata la soglia di sicurezza in ambito regionale, scatterà, nuovamente, il lock-down.**

A parte l'elenco dei codici ATECO che stante alla bozza di decreto dovrebbero essere autorizzati a partire dal 4 maggio. Si ribadisce che per quanto riguarda commercio di vicinato e servizi alla persona nulla cambia rispetto al DPCM 10 aprile 2020 salvo, come si è detto, la possibilità per la ristorazione di organizzare anche l'asporto.